

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2025

VERBALE N° 3	DEL	31	MARZO	2025
DELIBERAZIONE N° 51/CA	DEL	31	MARZO	2025

OGGETTO: Presa d'atto della Sentenza della Corte di Appello di Perugia nella causa civile iscritta al N.R.G. 219/2023, in relazione alla causa avviata dal Consorzio della Bonificazione Umbra contro il Comune di Bevagna, in merito all'ottenimento del pagamento di una progettazione inerenti i lavori di ristrutturazione e riattivazione della centrale idroelettrica del mulino di proprietà del Comune di Bevagna.
Rinuncia al giudizio, in ogni suo ordine e grado.

		PRESENTI	ASSENTI
MONTIONI PAOLO	Presidente	X	
LORETI MARCO	Vicepresidente Vicario	X	
PROIETTI DOMENICO	Vicepresidente	X	
ALLEORI ENZO	Consigliere		X
FELIZIANI ANTONIO	Consigliere	X	
SCARABOTTINI SIMONETTA	Consigliere		X
ZUCCARINI STEFANO	Consigliere		X
BURINI PAOLO	Revisore dei conti	X	
GARGAGLI VALENTINA	Revisore dei conti	X	
MERLETTI GIOVANNI	Revisore dei conti	X	

OGGETTO: Presa d'atto della Sentenza della Corte di Appello di Perugia nella causa civile iscritta al N.R.G. 219/2023, in relazione alla causa avviata dal Consorzio della Bonificazione Umbra contro il Comune di Bevagna, in merito all'ottenimento del pagamento di una progettazione inerenti i lavori di ristrutturazione e riattivazione della centrale idroelettrica del mulino di proprietà del Comune di Bevagna.
Rinuncia al giudizio, in ogni suo ordine e grado.

PREMESSO CHE

- con lettere del 16.08.2006 e 27.09.2006 il Comune di Bevagna ha chiesto al Consorzio della Bonificazione Umbra la disponibilità ad eseguire la progettazione inerente i lavori di ristrutturazione e riattivazione della centrale idroelettrica del mulino di proprietà comunale sito in Bevagna;
- in data 05.09.2007 il Comune di Bevagna ha comunicato al Consorzio di avergli conferito l'incarico di redazione del progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e contabilità, con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 399 del 24.08.2007;
- con lettera del 03.01.2008 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha inviato l'intera documentazione oggetto dell'incarico sopra indicato al Comune di Bevagna;
- il giorno 07.10.2008, le parti hanno sottoscritto lo schema disciplinare di incarico professionale;
- il 19.02.2010 il Consorzio ha chiesto pertanto il pagamento del corrispettivo per le prestazioni professionali eseguite, poi richiesta reiterata anche in data 09.10.2012;
- nonostante la corrispondenza intercorsa il Comune di Bevagna non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, per un importo di € 20.125,00;
- in virtù del mancato pagamento della somma sopra indicata, con Delibera Commissariale n. 24 del 24.07.2013 è stato deliberato l' *"Affidamento di un incarico professionale all'Avv. Stefano Mingarelli, del Foro di Perugia, finalizzato ad ottenere il pagamento delle prestazioni professionali compiute dal Consorzio della Bonificazione Umbra in favore del Comune di Bevagna. Mandato da intendersi conferito sia quale attività stragiudiziale (prima) che giudiziale (successiva ed eventuale a seconda dell'esito di quella stragiudiziale). Compenso iniziale di € 1.000,00 (oltre oneri di legge)."*;
- in primo luogo è stato incardinato un giudizio davanti al T.A.R. Umbria;
- successivamente, il Consorzio ha incardinato un Ricorso per Decreto Ingiuntivo davanti al Tribunale di Perugia;
- il Comune di Bevagna ha proposto opposizione nei termini di legge;
- il Consorzio si è pertanto costituito nel giudizio in questione;
- all'udienza del 10.01.2018 il Giudice ha ravvisato l'impossibilità di procedere con la conciliazione tra le parti e dunque il procedimento sta proseguendo;
- il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Perugia ha avuto esito negativo per il Consorzio, vista la Sentenza n. 1348/2022 pubblicata il giorno 11.10.2022, Repert. N. 2983/2022 del 11.11.2022, nella causa R.G. n. 6285/2014;
- il Consorzio ha deciso di impugnare la sentenza di primo grado davanti alla Corte di Appello di Perugia;
- la Sentenza di secondo grado non ha avuto l'esito sperato infatti ha stabilito, sostanzialmente, quanto segue:
 - la piena efficacia del Decreto Ingiuntivo notificato dal Consorzio della Bonificazione Umbra;
 - ha ritenuto inefficace nei confronti del Comune di Bevagna la assunzione di una obbligazione priva di copertura finanziaria;
 - ha ritenuto dunque sussistente l'obbligazione tra il Consorzio della Bonificazione Umbra e il funzionario responsabile;
 - non ha autorizzato la richiesta di chiamata in causa del funzionario responsabile, con la motivazione che il Consorzio della Bonificazione Umbra potrebbe agire in via autonoma nei confronti del funzionario;
 - ha compensato le spese di lite;
- nella comunicazione del 30.10.2025, acquisita al protocollo consortile al n. 467, il legale del Consorzio della Bonificazione Umbra comunica di ritenere che la Sentenza della Corte di Appello di Perugia è illegittima nella motivazione suggerisce di incardinare un ricorso per Cassazione, entro il 18.04.2025;

CONSIDERATO CHE

- da una attenta lettura della Sentenza non risultano concreti presupposti per l'attivazione di un giudizio in Cassazione per la riforma della stessa con esito maggiormente favorevole per l'Ente;
- non sussistono certezze in ordine alle tempistiche del nuovo contenzioso e all'esito del giudizio;
- l'attivazione di un nuovo grado di giudizio comporta la necessità di sostenere ulteriori spese legali nonché il rischio di incorrere in eventuali spese conseguenti ad un giudizio sfavorevole per l'Ente;

RITENUTO

- opportuno, per tutto quanto su espresso, rinunciare in via prudenziale all'attivazione di ulteriori giudizi;

VISTO

- il parere in ordine alla legittimità ed alla regolarità amministrativa del 31.03.2025;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 23 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta e all'unanimità;

DELIBERA

- di prendere atto della Sentenza della Corte di Appello di Perugia nella causa civile iscritta al N.R.G. 219/2023, in relazione alla causa avviata dal Consorzio della Bonificazione Umbra contro il Comune di Bevagna, in merito all'ottenimento del pagamento di una progettazione inerenti i lavori di ristrutturazione e riattivazione della centrale idroelettrica del mulino di proprietà del Comune di Bevagna;
- di approvare la rinuncia, in via prudenziale, al giudizio di che trattasi in ogni suo ordine e grado, al fine di evitare di sostenere ulteriori spese legali nonché di incorrere in eventuali spese conseguenti ad un giudizio sfavorevole per l'Ente;
- di demandare all'Ufficio Amministrativo l'assunzione di ogni eventuale e necessario atto conseguente al presente deliberato.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to